

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria delle «FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE» per l'esercizio 2013

Relatore: Consigliere Italo Scotti

*Hanno collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dottor Raffaele Ficociello
e il dottor Pasquale Gargano*

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 44/2015**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 24 aprile 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ed in particolare l'articolo 15, comma 5, che ha sottoposto al controllo della Corte dei conti le seguenti Fondazioni lirico-sinfoniche:

Teatro comunale di Bologna;

Teatro lirico di Cagliari;

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;

Teatro «Carlo Felice» di Genova;

Teatro «Alla Scala» di Milano;

Teatro «San Carlo» di Napoli;

Teatro «Massimo» di Palermo;

Teatro dell'Opera di Roma;

Teatro Regio di Torino;

Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste;

Teatro «La Fenice» di Venezia;

Arena di Verona;

Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Roma;

vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che dispone fra l'altro la sottoposizione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari» alle disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

visti i bilanci delle suddette Fondazioni lirico-sinfoniche relativi all'esercizio 2013, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Italo Scotti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2013;

considerato che l'esame delle risultanze di bilancio relative ai suddetti esercizi conferma la generale situazione di difficoltà del settore delle fondazioni liriche italiane, così che:

1) i contributi pubblici e privati segnano, nel complesso una riduzione nell'anno in esame, pari al 5,7 per cento. Il sostegno pubblico del settore, rappresenta circa l'86 per cento del totale delle contribuzioni, in linea con il dato dell'esercizio precedente (circa 87 per cento), ma diminuisce del 5,6 per cento. L'apporto dello Stato (55,9 per cento del totale dei contributi) decresce difatti nel 2013 del 5,5 per cento, calo che conferma la tendenza già riscontrata l'anno precedente (-8,4 per cento). Anche le risorse erogate dalle Amministrazioni territoriali (30,4 per cento del totale dei contributi) segnano una riduzione, pari al 5,1 per cento dopo il calo registrato nell'esercizio precedente (-5,0 per cento) ed evidenziano, comunque, l'inadeguatezza della loro contribuzione rispetto al fabbisogno, soprattutto se commisurata al peso politico da esse esercitato nell'ambito delle Fondazioni. Le fonti di finanziamento private (13,6 per cento del totale) segnano anch'esse un calo (-6,8 per cento) e si dimostrano in genere, salvo alcune eccezioni, non adeguate al fabbisogno;

2) le risorse proprie delle Fondazioni provenienti dai ricavi da vendite e prestazioni hanno registrato, nell'esercizio in esame, un aumento (+ 6,6 per cento), che inverte il dato relativo all'anno precedente (calo del 5,7 per cento), ma ancora inferiore al risultato del 2011, allorché l'incremento era stato del 21 per cento. Seppure in miglioramento nell'anno, dunque, esse si confermano di limitato significato rispetto sia al valore della produzione (incidendo per il 29 per cento), sia in quanto insufficienti riguardo ai costi gestionali, coperti per il 27,5 per cento. I più ragguardevoli rimangono i ricavi della Scala di Milano e dell'Arena di Verona che da soli rappresentano oltre la metà del totale dei ricavi di tutte le Fondazioni. Nel quadro generale di aumento dei ricavi registrato nell'anno sono però da evidenziare le significative contrazioni fatte segnare dal Maggio musicale fiorentino, dal Teatro Lirico di Trieste e dal Carlo Felice di Genova;

3) i costi complessivi della produzione registrano un aumento pari all'1,9 per cento, mentre vi era stata una diminuzione nell'esercizio precedente (-2,1 per cento). L'aumento dei costi si accompagna a una leggera contrazione del valore della produzione (-1 per cento, dovuta al calo dei contributi). In aumento consistente risulta, in particolare, il costo del personale (+4,9 per cento), che da sempre costituisce la componente più onerosa della produzione. Nel 2013 soltanto il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Lirico di Trieste segnano una lieve diminuzione (lievissima per Trieste), mentre lievitano i costi per il personale di tutti gli altri teatri, con incrementi molto consistenti per il Carlo Felice di Genova e per l'Opera di Roma;

4) i complessivi risultati economici d'esercizio presentano un quadro nel complesso molto negativo con una perdita di 26,5 milioni di euro, in ulteriore peggioramento, rispetto al dato già preoccupante del 2012 (-20,6 milioni di euro). Al risultato fortemente negativo dell'Opera di Roma, del Maggio musicale di Firenze e delle Fondazioni di Genova, Bologna e Bari fanno però riscontro gli esiti positivi in particolare del Lirico di Trieste e, in minor misura, di quasi tutti gli altri teatri;

5) il valore complessivo del patrimonio netto registra nel 2013 una consistenza pari a 424 milioni di euro, con una diminuzione del 3,6 per cento rispetto all'esercizio precedente, a sua volta in lieve contrazione (-1,4 per cento) rispetto al 2011. Forti riduzioni del patrimonio netto registrano in particolare il Maggio musicale di Firenze, approdato a un valore negativo, con un crollo in valore assoluto di oltre 9 milioni di euro, come pure l'Opera di Roma, ancora in territorio positivo, ma con una riduzione di quasi 13 milioni di euro. Anche

la Fondazione di Bari transita nel quadrante negativo, con una perdita di patrimonio netto pari a poco meno di 2 milioni di euro. Il teatro di Genova, a sua volta, vede il proprio patrimonio netto ridursi di quasi 6 milioni di euro. In aumento risulta invece il patrimonio netto delle altre Fondazioni, fra le quali sono degni di nota i progressi registrati dal teatro Lirico di Trieste (con un aumento di quasi 5 milioni di euro, a seguito di conferimenti ricevuti dalla Regione), dal Teatro Comunale di Bologna (con un aumento di oltre 4 milioni di euro, a seguito di conferimento di beni immobili e contributo straordinario da parte del Comune) e dal Teatro San Carlo di Napoli (con un aumento di circa 1 milione di euro, anche a seguito di apporti della locale Camera di Commercio). Nel 2012, oltre al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, avevano registrato diminuzioni nel patrimonio netto anche i teatri di Bologna, Palermo e Torino;

6) il volume dei crediti si riduce (-14,3 per cento) nel 2013 dopo aver registrato un aumento consistente (+23,9 per cento) nel 2012 e tocca la consistenza di 224,5 milioni di euro; l'ammontare complessivo dei debiti, che prevale costantemente su quello dei crediti, è invece in aumento (+10,6 per cento), confermando il *trend* dell'anno precedente (+4,3 per cento), ed è in genere condizionato dalle esposizioni verso gli Istituti di credito, riguardanti le anticipazioni richieste per fronteggiare sia la diminuzione dei contributi privati e pubblici, sia i ritardi nell'erogazione delle risorse da parte degli enti territoriali, sia infine le sofferenze accumulate nelle gestioni precedenti;

7) i costi strutturali restano eccessivi, soprattutto per quanto concerne gli oneri per il personale, ma anche in rapporto alle nuove produzioni, e non sufficientemente ammortizzati da un adeguato numero di rappresentazioni e certamente comprimibili senza comprometterne la qualità, in genere molto elevata. Un maggior ricorso al repertorio e alla valorizzazione delle risorse interne e delle coproduzioni potrebbe certamente contribuire a un migliore rapporto tra costi e ricavi, soprattutto per le Fondazioni di più limitata dimensione, ma è da chiedersi, in ultima analisi, se il sistema lirico-sinfonico italiano, nelle condizioni date, sia in grado di sostenere la presenza di 14 Fondazioni;

8) nell'anno di riferimento il legislatore è intervenuto introducendo una importante legge di riforma del settore, la legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, (cd. «Valore cultura»), indirizzata al risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. Il provvedimento è stato poi in parte modificato dal successivo decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. «Artbonus»). La riforma destina risorse aggiuntive rispetto al FUS, a valere su un apposito fondo di rotazione, alle Fondazioni che siano, o siano state, in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi o che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili. Ma la concessione di tali risorse (prestiti a tassi agevolati) è subordinata all'approvazione per decreto ministeriale di un piano pluriennale di risanamento rigoroso, predisposto sotto la sorveglianza di un Commissario straordinario all'uopo istituito. Delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche, 8 sono attualmente assoggettate a tale procedura, sul cui andamento si riferirà nelle prossime relazioni;

9) dal lato ordinamentale effetti positivi possono essere attesi dalla intrapresa razionalizzazione della *governance* delle fondazioni, caratterizzata da una più marcata separazione dei poteri e dal qualificato vaglio di correttezza contabile da parte del Collegio dei revisori;

10) oltre alla ricerca di nuovi flussi di ricavo attraverso forme di sponsorizzazione e partnership locali, nazionali e internazionali, va certamente potenziata la scelta di un maggiore coinvolgimento di soggetti privati, sinora intervenuti, salvo casi limitati, in misura margi-

nale. In questa direzione si auspica possa espletare a pieno i suoi effetti la legge n. 106 del 2014 («Artbonus») volta a rafforzare le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore delle fondazioni, semplificando le relative procedure.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci d'esercizio – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per l'esercizio 2013- corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per i detti esercizi.

L'ESTENSORE
f.to Italo Scotti

IL PRESIDENTE F.F.
f.to Bruno Bove

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE *FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE* PER L'ESERCIZIO 2013

SOMMARIO

PREMESSA. – PARTE I. L'ordinamento delle fondazioni lirico sinfoniche. – 1. Le fondazioni lirico sinfoniche. Primi interventi di riorganizzazione e risanamento. – 2. Le disposizioni per il risanamento e il rilancio del settore introdotte dai decreti Valore cultura e Artbonus. – 2.1 I piani di risanamento e il Commissario Straordinario. – 2.2 Gli adeguamenti statutari e la nuova struttura organizzativa. – 2.3 I contratti di lavoro. – 2.4 Trattamento economico dei componenti degli organi e dei dipendenti delle fondazioni. – 2.5 Forme organizzative speciali. – 3. Il Fondo unico dello spettacolo (FUS). – PARTE II. La gestione delle singole fondazioni lirico sinfoniche. – 1. La Fondazione Teatro Comunale di Bologna. – 1.1 La situazione patrimoniale. – 1.2 La situazione economica. – 1.3 Il costo del personale. – 1.4 Gli indicatori gestionali. – 1.5 L'attività artistica. – 1.6 Considerazioni di sintesi. – 2. La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. – 2.1 La situazione patrimoniale. – 2.2 La situazione economica. – 2.3 Il costo del personale. – 2.4 Gli indicatori gestionali. – 2.5 L'attività artistica. – 2.6 Considerazioni di sintesi. – 3. La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. – 3.1 La situazione patrimoniale. – 3.2 La situazione economica. – 3.3 Il costo del personale. – 3.4 Gli indicatori gestionali. – 3.5 L'attività artistica. – 3.6 Considerazioni di sintesi. – 4. La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. – 4.1 La situazione patrimoniale. – 4.2 La situazione economica. – 4.3 Il costo del personale. – 4.4 Gli indicatori gestionali. – 4.5 L'attività artistica. – 4.6 Considerazioni di sintesi. – 5. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano. – 5.1 La situazione patrimoniale. – 5.2 La situazione economica. – 5.3 Il costo del personale. – 5.4 Gli indicatori gestionali. – 5.5 L'attività artistica. – 5.6 Considerazioni di sintesi. – 6. La Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. – 6.1 La situazione patrimoniale. – 6.2 La situazione economica. – 6.3 Il costo del personale. – 6.4 Gli indicatori gestionali. – 6.5 L'attività artistica. – 6.6 Considerazioni di sintesi. – 7. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo. – 7.1 La situazione patrimoniale. – 7.2 La situazione economica. – 7.3 Il costo del personale. – 7.4 Gli indicatori gestionali. – 7.5 L'attività artistica. – 7.6 Considerazioni di sintesi. – 8. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. – 8.1 La situazione patrimoniale. – 8.2 La situazione economica. – 8.3 Il costo del personale. – 8.4 Gli indicatori gestionali. – 8.5 L'attività artistica. – 8.6 Considerazioni di sintesi. – 9. La Fondazione Teatro Regio di Torino. – 9.1 La situazione patrimoniale. – 9.2 La situazione economica. – 9.3 Il costo del personale. – 9.4 Gli indicatori gestionali. – 9.5 L'attività artistica. – 9.6 Considerazioni di sintesi. – 10. La Fondazione Teatro «Giuseppe Verdi» di Trieste. – 10.1 La situazione patrimoniale. – 10.2 La situazione economica. – 10.3 Il costo del personale. – 10.4 Gli indicatori gestionali. – 10.5 L'attività artistica. – 10.6 Considerazioni di sintesi. – 11. La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. – 11.1 La situazione patrimoniale. – 11.2 La situazione economica. – 11.3 Il costo del personale. – 11.4 Gli indicatori gestionali. – 11.5 L'attività artistica. – 11.6 Considerazioni di sintesi. – 12. La Fondazione Arena di Verona. – 12.1 La situazione patrimoniale. – 12.2 La situazione economica. – 12.3 Il costo del personale. – 12.4 Gli indicatori gestionali. – 12.5 L'attività artistica. – 12.6 Considerazioni di sintesi. – 13. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. – 13.1 La situazione patrimoniale. – 13.2 La situazione economica. – 13.3 Il costo del personale. – 13.4 Gli indicatori gestionali. – 13.5 L'attività artistica. – 13.6 Considerazioni di sintesi. – 14. La Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari. – 14.1 La situazione patrimoniale. – 14.2 La situazione economica. – 14.3 Il costo del personale. – 14.4 Gli indicatori gestionali. – 14.5 L'attività artistica. – 14.6 Considerazioni di sintesi. – 15. Quadro complessivo dei risultati patrimoniali ed economici e considerazioni di sintesi. – 15.1 La situazione patrimoniale. – 15.2 La gestione ordinaria. – 15.3 Il personale. – 15.4 Alcuni indicatori di efficienza. – CONSIDERAZIONI DI SINTESI.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche relativa all'esercizio 2013, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle successive vicende di maggior rilievo.

La precedente relazione, avente ad oggetto gli esercizi dal 2011 al 2012, è stata deliberata da questa Sezione con Determinazione n. 77/2014 del 22 luglio 2014, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – XVII Legislatura, Doc. XV, n. 182.

PARTE I – L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche. Primi interventi di riorganizzazione e risanamento

Gli "enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate"¹ sono stati disciplinati dalla legge 14 agosto 1967 n.800 che, dichiarando il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica, statuiva per i predetti organismi l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza dell'autorità di Governo.

In tale prospettiva venivano garantite attraverso l'intervento statale idonee provvidenze per la tutela e lo sviluppo dell'attività lirica, garantite poi a regime con il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), istituito con legge 30 aprile 1985, n.163.

Con il d.l. 11 settembre 1987, n.374, come convertito nella l. 29 ottobre 1987, n.450, il Legislatore, considerata la perdurante precarietà della situazione finanziaria degli enti, introduceva norme per il contenimento dei disavanzi, prevedendo lo scioglimento dei consigli di amministrazione inadempienti.

Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n.367 e i successivi provvedimenti modificativi ed integrativi gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato per favorire il coinvolgimento dei privati nella gestione delle relative attività, reperire risorse aggiuntive al finanziamento statale e imporre criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto dei vincoli di bilancio².

¹ L'art. 6 della legge n. 800 del 1967 riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici (i Teatri Comunali di Bologna, Firenze, Genova e di Trieste, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona) e dichiarava l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari istituzioni concertistiche assimilate. L'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310 ha poi previsto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.

² Il d.lgs. 367/1996, così come successivamente modificato ed integrato, in sintesi:

- stabilisce che le fondazioni perseguono senza scopo di lucro la diffusione dell'arte musicale, provvedono direttamente alla gestione dei teatri e possono svolgere attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio (art. 3);
- regola il procedimento di trasformazione in fondazioni di diritto privato (artt. 4-8) disciplina il contenuto degli statuti, prevedendo che i soggetti privati non possono apportare complessivamente più del 40 per cento del patrimonio dell'ente, potendo nominare un rappresentante nel consiglio qualora, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti; la permanenza del rappresentante è peraltro comunque subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione dell'ente (art. 10);
- regola (artt. 11-14) le funzioni degli organi di gestione delle fondazioni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori);
- detta norme in tema di patrimonio e gestione, stabilendo il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria (art. 15) e la vigilanza dell'autorità di governo competente per lo spettacolo (art. 19); nonché in materia di scritture contabili e bilancio (art. 16), di adempimenti tributari (art. 25) e di contributi

Nel periodo successivo la stessa esigenza di un più razionale impiego di risorse ha condotto all'adozione di misure volte ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale³, stabilendo in particolare divieti nella materia delle assunzioni, reiterati nel tempo con le leggi finanziarie per il 2006⁴ e per il 2008⁵.

La legge finanziaria per il 2007⁶ aveva inoltre stabilito che la ripartizione della quota del FUS spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese.

La legge finanziaria per il 2008 ha disposto⁷ l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire fra le fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria o comunque in difficoltà sulla base di criteri relativi ai processi di risanamento e di ricapitalizzazione in corso.

Un importante intervento di sistematica revisione dell'organizzazione e del funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche è stato compiuto con il dl 30 aprile 2010, n.64, come convertito nella legge 29 giugno 2010, n.100. Il provvedimento è stato oggetto di esame da parte della Consulta, che con sentenza n. 153/2011 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 1 del decreto legge, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione⁸.

statali (art. 24), determinando il riparto della quota del F.U.S. in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese;

- prescrive gli impegni che le fondazioni devono assumere per conservare i diritti e le prerogative riconosciuti dalle leggi (art. 17), prevedendo i regimi di decadenza (art. 18), insolvenza (art. 20) e di amministrazione straordinaria (art. 21), stabilendo che il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del Consiglio in caso di gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni di norme, o bilancio preventivo in perdita. Lo scioglimento è invece obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest'ultimo subisca perdite di analoga gravità;
- dispone in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni, le cui retribuzioni sono determinate dal contratto collettivo nazionale (art. 22), nonché in materia di costituzione in forma organizzativa autonoma di corpi artistici (art. 23).

³ Articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43.

⁴ Articolo 1, comma 595, legge 23 dicembre 2005 n. 266.

⁵ Articolo 2, comma 392, legge 24 dicembre 2007 n. 244, esplicitamente abrogato poi dall'art. 8, comma 2 lettera d) del D.L. n. 64 /2010.

⁶ Articolo 1, comma 1148, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁷ Articolo 2, commi 393-394, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

⁸ La Corte ha in merito argomentato che la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Pertanto gli interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo prefigurati dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.

Il decreto ha tra l'altro disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva (art.2), prevedendo la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di una delegazione individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle stesse fondazioni. Le competenze inerenti alla contrattazione del personale dipendente sono esercitate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), e l'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

L'art. 3 ha disposto in materia di personale dipendente, dettando *in primis* una nuova disciplina in materia di attività di lavoro autonomo, che il personale dipendente può svolgere, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Tra le numerose previsioni, si richiamano quelle che vietano tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese dal personale dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché, fatte salve alcune ipotesi, le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che le stesse sono possibili dal 2012 entro i limiti indicati; sono posti inoltre limiti per le assunzioni a tempo determinato, consentendo il ricorso a tipologie contrattuali flessibili⁹. L'età pensionabile dei ballerini e tescorei viene ridotta a 45 anni, consentendo per un biennio la possibilità a chi ha raggiunto o superato l'età pensionabile di esercitare un'opzione per restare in servizio.

Il decreto legge n.64/2010 aveva altresì previsto la delegificazione della materia. E' quindi stato adottato con d.p.r. 19 maggio 2011 n.117, il regolamento "Criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali", con l'intento di dare priorità all'esigenza di talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di "fund raising" nel settore privato, diversificandosi dall'insieme delle altre fondazioni che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

A fine 2012 il d.p.r. 117/2011 è stato annullato con sentenza del TAR del Lazio n. 10262/12, in ragione del mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

⁹ Specifica disciplina sempre in materia di assunzioni è dettata per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.